

N. R.FALL. 2020/99-2

**TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio e composto dai  
sigg.:

dott. Monica Attanasio	presidente
dott. Silvia Rizzuto	giudice
dott. Pier Paolo Lanni	giudice relatore

a scioglimento della riserva assunta il 18.10.2022 nel procedimento per  
esdebitazione promosso da

**OSSERVA**

Con ricorso depositato il 14.6.22. dichiarata fallita con  
sentenza n. 113/20, quale socia illimitatamente responsabile della

ha chiesto la dichiarazione di esdebitazione ai sensi degli art. 142 e ss LF.

Il ricorso è stato presentato nel rispetto del termine annuale dalla chiusura del  
fallimento ai sensi dell'art. 143 LF.

Il curatore, sentito ai sensi dell'art. 143 LF, ha espresso parere negativo in  
quanto, pur rilevando la sussistenza dei requisiti soggettivi (ricavabili dall'art. 142,  
comma 1, LF), ha ritenuto insussistente il requisito oggettivo (previsto dall'art. 142,  
comma 2, LF), posto che il fallimento non ha realizzato alcun attivo e non vi è stata  
quindi alcuna forma di soddisfazione dei creditori concorsuali.

Il giudizio circa la sussistenza del requisito soggettivo è stato confermato  
dall'acquisizione del certificato del Casellario Giudiziale (da cui non risultano, a  
carico dell'istante, carichi pendenti né condanne) e dall'attestazione della Cancelleria

del 25.11.22 (da cui risulta che l'istante) non ha beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti.

Il comitato dei creditori non si è pronunciato, poiché non era costituito.

Alla luce dell'insussistenza del requisito oggettivo, evidenziata dal curatore, occorre accertare se sia applicabile la normativa sopravvenuta, contenuta negli artt. 278 e ss CCI ed entrata in vigore il 15.7.22.

In questa prospettiva va premesso che il CCI, pur modificando la disciplina dell'esdebitazione, non detta alcuna regola di diritto transitorio con specifico riferimento all'istituto dell'esdebitazione (come, invece, avvenuto in passato con l'art. 22 D.Lgs. n. 169/07 in relazione all'introduzione dell'istituto con il D.Lgs. n. 5/06), limitandosi a prevedere (art. 390, comma 2) l'ultrattività generica della legge fallimentare e della legge n. 3/12 per le procedure concorsuali pendenti alla data di entrata in vigore (15.7.22) e per le procedure aperte successivamente, ma in esito a procedimenti precedentemente pendenti.

Per stabilire se questa ultrattività si riferisca anche alla disciplina dell'esdebitazione contenuta nella legge fallimentare e nella legge n. 3/12, per le procedure pendenti al 15.7.22 o per le procedure chiuse prima di tale data, occorre analizzare le caratteristiche dell'istituto dell'esdebitazione dal punto di vista sostanziale e processuale.

L'esdebitazione, in particolare, è un istituto di diritto sostanziale, che regola in termini estintivi le obbligazioni del soggetto sottoposto a procedura concorsuale e non soddisfatte nella procedura stessa.

In particolare, con specifico riferimento all'esdebitazione conseguente al fallimento o alla procedura di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, gli artt. 142 e ss LF e l'art. 14 *terdecies* L. n. 3/12 condizionano l'istituto alla ricorrenza di un presupposto oggettivo (legato ai risultati della procedura concorsuale) e di alcuni presupposti soggettivi (riguardanti condotte dell'imprenditore prima e dopo l'apertura della procedura concorsuale). In termini più specifici, l'effetto esdebitatorio consegue ad una fattispecie complessa che diviene attuale solo al momento della chiusura della

procedura concorsuale e si perfeziona con una pronuncia costitutiva del giudice, contestuale alla chiusura della procedura stessa o successiva, ma, in quest'ultimo caso, su istanza dell'interessato proponibile nel termine perentorio di un anno dalla chiusura della procedura (sulla natura processuale e perentoria del termine, v. Cass. n. 1070/21).

Alla luce di questa ricostruzione, l'esdebitazione può essere considerata un effetto della procedura concorsuale e, dal punto di vista procedimentale, una sua appendice o un suo incidente, ma dal punto di vista sostanziale ha una sua autonomia, che la rende qualificabile come un istituto a sé stante rispetto alla procedura concorsuale in senso stretto, regolando ciò che sopravvive ad essa.

Ne consegue che l'ultrattività prevista dall'art. 390, comma 2, CCI può essere riferita solo all'aspetto procedimentale dell'esdebitazione, ma non anche alla disciplina concernente i suoi presupposti di diritto sostanziale. Pertanto, questi devono essere accertati sulla base della disciplina esistente al momento della pronuncia costitutiva del giudice, in forza dell'art. 11 preleggi c.c., e ciò anche nell'ipotesi in cui riguardi procedure chiuse prima dell'entrata in vigore della nuova normativa (per le quali il rapporto giuridico concernente l'esdebitazione non sia ancora esaurito per decorso del termine annuale previsto dall'art. 143 LF). D'altra parte, la fattispecie costituiva del diritto all'esdebitazione, come già evidenziato, si perfeziona solo con la pronuncia del giudice e deve quindi escludersi che la normativa sopravvenuta nelle ipotesi considerate incida su una situazione giuridica consolidata, con la conseguenza non si pone il problema di accertare la proporzionalità e la prevedibilità dell'intervento legislativo (v., con riferimento ai limiti dell'efficacia, anche solo indirettamente, retroattiva della legge, Corte Cost. n. 108/19). Peraltro, nel caso di specie la normativa sostanziale sopravvenuta con l'entrata in vigore del CCI (che introduce un trattamento di maggior favore per il soggetto sottoposto a procedura concorsuale, poiché, tra l'altro, esclude la rilevanza del requisito oggettivo e limita l'area temporale dell'efficacia preclusa di una precedente esdebitazione, pur introducendo un limite numerico assoluto per i

provvedimenti esdebitatori) risponderebbe sicuramente ai suddetti requisiti, poiché era prevista dalla legge delega n. 155/17, è stata finalizzata anche all'attuazione degli artt. 20 e ss della Direttiva n. 2019/1023 e risponde ad un'esigenza generale del settore ordinamentale della crisi di impresa (quella di favorire in termini più ampi il c.d. "fresh start" del debitore "onesto"). Ed anzi, proprio queste finalità giustificano ulteriormente la conclusione interpretativa sostenuta, posto che, nella prospettiva considerata, non è ravvisabile alcuna ragione idonea ad escludere l'applicabilità della nuova disciplina sostanziale di maggior favore nell'ipotesi di procedure concorsuali pendenti al momento della sua entrata in vigore o nell'ipotesi di procedure precedentemente chiuse, per le quali il rapporto giuridico concernente l'esdebitazione non sia ancora esaurito per decorso del termine annuale previsto dall'art. 143 LF (come quella in esame) o dall'art. l'art. 14 *terdecies* L. n. 3/12.

Ciò premesso e, rilevato che alla luce delle considerazioni esposte dal curatore (sia pure con riferimento all'art. 142 LF), del certificato del Casellario Giudiziale (che esclude precedenti o pendenze penali rilevanti) e del certificato della Cancelleria (che esclude precedenti esdebitazioni), devono ritenersi sussistenti i presupposti di diritto sostanziale (di natura esclusivamente soggettiva) previsti dall'art. 281 CCI.

Il ricorso deve quindi essere accolto.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 143 L.F. e 280 CCI, accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti nei confronti di

Così deciso nella camera di consiglio del 2.12.22

Il Presidente

Monica Attanasio

Il Giudice estensore

Pier Paolo Lanni